

Edizione di giovedì 29 Settembre 2022

CASI OPERATIVI

Notifica di plurime intimazione di pagamento: che fare?
di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

Approvato il decreto correttivo alla riforma dello sport
di **Guido Martinelli**

IVA

Disciplina Iva degli omaggi e fatturazione elettronica
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IMPOSTE INDIRETTE

Accise: il deposito fiscale non è responsabile in caso di apposizione di “visti uscire” falsi
di **Francesca Benini**

CONTENZIOSO

La notifica della sentenza tributaria alla sede secondaria dell'ente
di **Luigi Ferrajoli**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Come prepararsi alle aggregazioni professionali: la gestione delle risorse umane
di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**

CASI OPERATIVI

Notifica di plurime intimazione di pagamento: che fare?

di **EVOLUTION**



Come deve comportarsi il contribuente che, nelle more del giudizio di impugnazione di una prima intimazione di pagamento per nullità derivata dall'omessa notifica della prodromica cartella, riceva una seconda intimazione?

Secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, l'esecuzione forzata tributaria non può avere luogo senza la prodromica notifica di un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, qualora non sia effettuata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo.

L'intimazione di pagamento può essere impugnata innanzi al giudice tributario dal momento che rientra nel novero degli atti tipici ex articolo 19 D.Lgs. 546/1992.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



ENTI NON COMMERCIALI

Approvato il decreto correttivo alla riforma dello sport

di Guido Martinelli



Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva (resta solo da attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il decreto correttivo al D.Lgs. 36/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 18.03.2021) in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Il decreto incide in maniera molto parziale sulla disciplina del **lavoro professionistico**, prevedendo esclusivamente una serie di agevolazioni sia in tema di apprendistato, sia di agevolazioni fiscali per l'avviamento al lavoro dei giovani atleti professionisti nei *club* che abbiano un limitato volume d'affari.

Le **novità maggiori si registrano sicuramente nel mondo dilettantistico** che continua ad essere identificato, per differenza, come quello "non professionistico".

L'aspetto civilistico di maggior rilievo è previsto dall'articolo 1, che integra l'[articolo 6, comma 1, D.Lgs. 36/2021](#), in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, **escludendo le società di persone e aggiungendo, all'elenco ivi previsto, le cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile (lett. c) nonché gli enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#), iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che, laddove esercenti, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche (lett. c-bis).

L'articolo 1 aggiunge, con il novellato [comma 2](#) dell'articolo 6, che **agli enti del terzo settore si applicano le norme del D.Lgs. 36/2021** limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del decreto medesimo, solo in quanto compatibili con il D.Lgs. 117/2017, e, per le imprese sociali, con il D.Lgs. 112/2017.

Con questi interventi il decreto correttivo rende perfettamente compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore.

La disciplina lavoristica è invece contenuta nell'articolo 13, che interviene sull'[articolo 25 D.Lgs. 36/2021](#), che ha ad oggetto la **definizione del lavoratore sportivo** e la disciplina dell'attività di lavoro sportivo.

Alla lettera a) viene integrato il comma 1 dell'articolo 25 perché l'**elenco di figure** che attualmente contiene – atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara – non potevano considerarsi esaustive delle figure di lavoratore sportivo. Il decreto correttivo precisa che **è lavoratore sportivo anche il tesserato** che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Alle figure qui indicate, alle quali si aggiungono le prestazioni di carattere amministrativo – gestionale, si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo. Le **altre prestazioni** (tipo **custodia, pulizia, manutenzione**) saranno soggette, invece, alla **disciplina generale dei rapporti di lavoro**.

La novella torna a rendere applicabile al lavoro sportivo l'[articolo 2, comma 2, lettera d\), D.Lgs. 81/2015](#), che **esclude la presunzione dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato** alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Si consente, pertanto, la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente.

Analogamente, sono presunte come collaborazioni coordinate e continuative le prestazioni sportive che prevedono un impegno non superiore alle 18 ore settimanali di allenamento, al netto della prestazione agonistica.

Scompaiono quindi le figure degli amatori e la possibilità di riconoscere compensi ex [articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

I **volontari** risultano essere coloro i quali non percepiscono compensi, fatto salvo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute

Ai **dipendenti delle pubbliche amministrazioni** che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, ferma la necessità di preventiva comunicazione all'amministrazione di appartenenza. **Se si intenda retribuire la loro attività è richiesta l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e si applica, se viene concessa, la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.**

La citata disciplina, sia ai fini fiscali che previdenziali è quella che sarà applicata a tutti i lavoratori sportivi autonomi. **Per i primi cinque anni i contributi previdenziali saranno calcolati**

solo sul 50 per cento dei compensi per lavoro sportivo.

IVA

Disciplina Iva degli omaggi e fatturazione elettronica

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel presente contributo si propone un riepilogo della **disciplina Iva** che regola le **cessioni di beni commercializzati o prodotti dall'impresa** e **ceduti a titolo gratuito a clienti**, con i conseguenti risvolti in ottica di compilazione del **tracciato XML della fatturazione elettronica**.

Ai fini Iva l'[articolo 2, comma 2, punti 4\) e 5\), D.P.R. 633/1972](#) disciplina le seguenti operazioni:

- **cessioni gratuite di beni** ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta;
- **destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore** o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione **o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione**, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta.

Le descritte operazioni **vanno assoggettate ad Iva**. Il cedente può **scegliere se applicare o meno la rivalsa dell'imposta al proprio cessionario**: infatti, ai sensi dell'[articolo 18 D.P.R. 633/1972](#) la rivalsa Iva **non è obbligatoria**.

Ipotizziamo che il fornitore decida di **addebitare la sola Iva** al destinatario della merce. In tale circostanza, il cedente nazionale applica la rivalsa Iva ed emette una **“normale” fattura elettronica** utilizzando il **Tipo documento TD01** (in caso di fattura immediata) **oppure il TD24** (in caso di fattura differita, con **obbligo di emissione del ddt** utile a comprovare la data di effettuazione dell'operazione). Resta inteso che, trattandosi di omaggi/campioni gratuiti, il cliente sarà tenuto a versare alla controparte solo l'importo dell'imposta applicata in fattura.

Si ricorda che, in occasione dell'invio dei beni oggetto di cessione gratuita che **rientrano nell'attività propria dell'impresa**, è sempre opportuno **emettere un documento di trasporto**,

specificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell'omaggio e dimostrare l'inerenza della spesa.

La circolare 32/E/1973, parte VI prevede, in alternativa, l'**annotazione su un apposito "registro degli omaggi"** (ai sensi dell'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#)) dell'ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquote.

Nella prassi aziendale si riscontra **più frequentemente la scelta di non gravare il cliente dell'Iva**, vista la gratuità dell'operazione.

In tale ipotesi, il cedente procede con l'emissione di **autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile** per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l'**indicazione del valore** (prezzo di acquisto o di costo) **dei beni**, dell'**aliquota** applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla annotazione che trattasi di "**autofatturazione per omaggi**".

In base al tracciato della fatturazione elettronica occorre utilizzare il Tipo documento **TD27 – fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa**, utilizzabile sia per le **cessioni gratuite di beni** sopra richiamate che per le **prestazioni gratuite** nell'ipotesi previste dall'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972](#); la disposizione richiama, in quest'ultimo caso, le prestazioni per uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero gratuite, per le quali l'imposta afferente agli acquisti è detraibile e con valore superiore a 50 euro.

Trattandosi di un'autofatturazione, all'**interno del file XML** occorre esporre l'**identificativo Iva di colui che emette il documento** sia nel campo "**cedente/prestatore**" che nel campo "**cessionario/committente**", oltre che l'**imponibile** e l'**imposta**.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione "Dati Generali" del file XML della fattura elettronica deve essere riportata la **data di effettuazione dell'operazione**.

Se si tratta di un'autofattura riepilogativa, può essere esposta la **data dell'ultima operazione o comunque una data del mese**.

Con riferimento al Campo 2.1.1.4 "**Numero**", invece, il cedente dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse. L'autofattura TD27 andrà annotata nel **solo registro delle fatture emesse**.

Si ricorda, infine, che con l'**ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.7.1 in vigore dal 1° ottobre 2022)** sono stati **variati alcuni controlli** riferiti alla casistica in argomento.

In particolare, il **codice errore 00472** è stato **modificato come segue**: per il valore indicato nell'elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il **cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente** (i tipi documento TD21 e TD27 non ammettono l'indicazione in

fattura di un cedente diverso dal cessionario). Nell'attuale versione delle specifiche tecniche (vers. 1.7, in vigore fino al 30 settembre 2022) il codice errore 00472 è invece previsto solo per il Tipo documento TD21 – Autofattura per splafonamento.

IMPOSTE INDIRETTE

Accise: il deposito fiscale non è responsabile in caso di apposizione di “visti uscire” falsi

di **Francesca Benini**

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con la sentenza n. 460/03/2022 depositata in data 16.06.2022, si è espressa in merito alla **responsabilità del titolare di un deposito fiscale autorizzato** per il pagamento di **accise** a seguito di uno **svincolo irregolare** di prodotti alcolici, agevolato dall'apposizione da parte di un **funzionario** delle dogane di **“visti uscire” ideologicamente falsi**.

In particolare, i giudici bolognesi si sono pronunciati in merito alla legittimità o meno della **richiesta di pagamento di accise avanzata dall'Agenzia delle Dogane al titolare di un deposito fiscale** in relazione a 11 operazioni che avevano formato oggetto di dichiarazioni di esportazione da parte della società proprietaria della merce.

Tali prodotti alcolici, secondo la ricostruzione operata dall'Agenzia delle Dogane, **non avrebbero mai lasciato il territorio dell'UE**, integrando la fattispecie dell'**immissione in consumo dei prodotti** e, quindi, la fattispecie dell'esigibilità delle relative accise in Italia.

Tuttavia, nel corso di alcune indagini di polizia giudiziaria, i verificatori avevano accertato che **lo svincolo irregolare dei prodotti era stato agevolato dall'apposizione da parte dell'ufficio doganale** competente di **“visti uscire” ideologicamente falsi** per infedeltà del pubblico ufficiale.

Nonostante l'esito di tali indagini, l'Agenzia delle Dogane aveva comunque ritenuto di procedere con la notifica al titolare del deposito fiscale di un **avviso di pagamento** per mezzo del quale aveva contestato al contribuente **l'omesso versamento delle accise** relative ai prodotti alcolici, per i quali lo stesso titolare del deposito fiscale aveva prestato **garanzia**.

Tale contestazione era stata avanzata ai sensi dell'[articolo 7, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 504/1995](#), ossia ai sensi dell'articolo secondo il quale è **ritenuto responsabile del pagamento**

delle accise la persona fisica o giuridica che ne ha garantito il versamento conformemente all'[articolo 6, comma 4, D.Lgs. 504/1995](#), e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della natura irregolare dello svincolo.

In altre parole, secondo l'Agenzia delle Dogane, in caso di **svincolo irregolare della merce**, graverebbe sul titolare del deposito fiscale una **responsabilità oggettiva per il pagamento delle accise**.

Il contribuente aveva **impugnato l'avviso di pagamento** evidenziando che il titolare del deposito fiscale può essere ritenuto responsabile solo ed esclusivamente fino al momento in cui le operazioni vengono appurate (chiusura del regime sospensivo) e la garanzia viene **svincolata**.

Il contribuente, inoltre, aveva evidenziato di **aver agito in buona fede**, avendo adottato tutte le cautele ragionevoli in suo potere per evitare lo svincolo irregolare delle merci.

Tutti prodotti, infatti, avevano **viaggiato in regime di sospensione di imposta** ed erano stati accompagnati dalla documentazione necessaria all'esportazione, ivi inclusi i documenti e-AD.

Il contribuente, inoltre, aveva dimostrato che **tutte le operazioni oggetto di causa erano state appurate con apposizione dei visti uscire dal competente ufficio doganale**: la circostanza che tali visti, nel corso di indagini di polizia giudiziaria, poi, fossero risultati **falsi** non poteva certo far sorgere in capo al titolare del deposito fiscale alcun tipo di responsabilità oggettiva.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha **accolto il ricorso presentato dal contribuente**, dichiarando l'**illegittimità** della richiesta di pagamento delle accise avanzata dall'Agenzia delle Dogane al titolare del deposito fiscale.

In particolare, i giudici di primo grado, richiamando i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34487/2019, hanno ritenuto di dover **escludere la responsabilità del titolare del deposito fiscale** in tutti i casi in cui *“lo svincolo irregolare dei prodotti sia avvenuto [...] mediante falsa attestazione da parte dei funzionari doganali dell'uscita della merce dal territorio comunitario e fraudolenta immissione in consumo del territorio nazionale del prodotto da parte della società acquirente”*.

In particolare, i giudici bolognesi hanno affermato che *“non può – quindi – condividersi l'assunto dell'Ufficio quando deduce [...] una sorta di assoluta responsabilità oggettiva in capo alla società odierna ricorrente”*.

In altre parole, i giudici bolognesi, con la sentenza oggetto di esame, sembrano aver abbracciato la tesi secondo la quale il **deposito fiscale** deve essere **chiamato al pagamento delle accise** esclusivamente nell'ipotesi in cui **non sia in buona fede**.

Più nello specifico, secondo i giudici bolognesi, il titolare del deposito fiscale **non può essere dichiarato solidalmente responsabile per i fatti posti in essere da terzi**, laddove egli abbia utilizzato tutta la diligenza di un operatore avveduto, adottando misure ragionevoli per evitare la sua partecipazione alla frode fiscale.

L'interpretazione fornita dai giudici bolognesi deve essere accolta con favore dal momento che risulta essere quella più conforme al **principio comunitario di proporzionalità**.

CONTENZIOSO

La notifica della sentenza tributaria alla sede secondaria dell'ente

di Luigi Ferrajoli



Argomento di particolare interesse, oggetto di recente intervento da parte del Giudice di legittimità, attiene alla validità della **notifica** effettuata dal **contribuente** tramite il servizio postale, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 16, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), nei confronti dell'ente locale **presso altro ufficio comunale** diversamente ubicato **e non presso la sede principale** indicata negli atti difensivi.

La Corte di Cassazione, Quinta Sezione, con **ordinanza** interlocutoria **n. 3984/2022**, aveva già sollevato il seguente interrogativo: se, in tema di **notificazioni nel processo tributario**, sia rituale, o meno, la consegna della sentenza di primo grado a un ufficio dell'ente locale che non sia ubicato anche nella sua sede principale indicata negli atti difensivi, ma sia comunque **riconducibile all'ufficio** che ha emanato l'atto impositivo impugnato ovvero che non ha emanato l'atto richiesto.

La ritualità della notificazione dell'atto processuale presso un ufficio periferico dell'ente e non presso la sua sede principale è affermazione che si rinviene infatti in un **unico precedente giurisprudenziale** (cfr. **Cass., sent. n. 20851/2010**).

Grazie a questa interpretazione, è stata ritenuta validamente effettuata la notificazione di ricorsi *"proposti nei confronti dell'ente in persona del suo legale rappresentante, ancorché indirizzati alla sede, diversa da quella legale del Comune, dell'ufficio competente ratione materiae"*.

La giurisprudenza della Quinta Sezione ha fornito più volte **simile soluzione** in fattispecie di notificazione di atto processuale presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate **non territorialmente competente**, poiché **diverso** da quello che aveva emesso l'atto impositivo.

Alla conclusione della validità di tale notificazione la Corte è giunta ponendo l'accento sul **carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate**, le cui articolazione del medesimo organo sono **prive di autonoma e distinta soggettività giuridica**, in ragione di un sistema di organizzazione finalizzato ad una più adeguata e razionale distribuzione interna del lavoro.

In questo senso, la struttura soggettiva del rapporto col contribuente deve considerarsi **inalterata**, instaurandosi e permanendo esclusivamente fra il medesimo e l'Agenzia considerata.

Ciò anche valorizzando il principio della **tutela del legittimo affidamento** del cittadino nella sicurezza giuridica.

Ulteriormente, è stato dato risalto ai principi di **collaborazione e buona fede**, in forza dei quali, alla luce del principio di buon andamento ([articolo 97 Cost.](#)), *“deve essere improntata l'azione dell'amministrazione pubblica, per cui l'atto del privato che venga indirizzato all'organo esattamente individuato, benché privo di competenza per esigenze organizzative specifiche ad esso, produce gli effetti che la legge gli riconnette, essendo onere dell'ufficio curarne la trasmissione a quello competente”*.

Pertanto, a fronte di una competenza generale dell'ente territoriale, risponde ragionevolmente ai canoni della semplificazione e dell'efficienza – e, dunque, della **buona amministrazione**, ex [articolo 97 Cost.](#) – la previsione di una legittimazione processuale ricadente, anche, sull'ufficio al quale, di norma, sono affidati i complessivi **compiti di gestione delle entrate tributarie dell'ente** e, dunque, di gestione per esso delle **funzioni impositive**.

Si giunge quindi ad una **peculiare saldatura** tra il **principio di affidamento** del cittadino nel buon andamento della funzione pubblica, il **carattere impugnatorio** del processo tributario, **la specialità del rito in tema di notificazioni degli atti del processo tributario** (e, segnatamente, della sentenza emessa nel giudizio di merito) e il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia **l'effettività della tutela giurisdizionale**, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito.

La Suprema Corte, pertanto, intervenendo – a Sezioni Unite – a definitivo chiarimento della questione, con la **sentenza n. 21884/2022** ha enunciato il seguente principio di diritto: *“La **notifica**, effettuata dal **contribuente** direttamente tramite il servizio postale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, della sentenza di primo grado all'ente locale non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l'atto oggetto del contenzioso, è **valida** e, quindi, idonea, ai sensi del combinato disposto del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 38, comma 2, e articolo 51, comma 2, a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare”*.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Come prepararsi alle aggregazioni professionali: la gestione delle risorse umane

di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**



Sappiamo che le attività professionali sono caratterizzate dalla prevalenza di elementi immateriali e che tali risorse e capacità determinano il successo dell'attività, se adeguatamente gestite e organizzate.

Sappiamo anche però che se non si valutano attentamente i rischi correlati alla **gestione delle risorse umane** si possono generare dei problemi di natura organizzativa, che inevitabilmente si riflettono sul piano finanziario, assumendo un peso rilevante soprattutto nell'ambito di un'**operazione straordinaria di aggregazione o di cessione di uno studio professionale**.

Come già ampiamente trattato nel recente contributo ["Come Prepararsi All'aggregazione/Cessione Dello Studio Professionale?"](#), infatti, il passaggio generazionale delle attività ha come obiettivo, tra gli altri, quello di salvaguardare i rapporti con i dipendenti e i collaboratori.

Ma, come è possibile gestire questa fase in maniera ottimale, come è possibile trarne i maggiori benefici?

In uno scenario complesso e dinamico, quale quello attuale, la gestione della continuità deve tenere in considerazione alcune variabili che permettano di valorizzare la struttura dello studio professionale nell'ottica di prestazioni di **servizi di qualità** nei confronti dei clienti.

Perché se è vero che il valore di uno studio professionale è strettamente correlato alla 'qualità' del portafoglio clienti e dei rispettivi flussi finanziari, è pur vero che i clienti sono sempre più fidelizzati quando ricevono delle risposte in tempi brevi, quando trovano le soluzioni ai problemi e sono assistiti da figure valide e competenti.

E' in tale contesto che riveste fondamentale importanza il **grado di autonomia dello studio**

professionale, inteso quale capacità del professionista titolare (o dei soci) di delegare le attività nei confronti dello staff per poter gestire ogni richiesta e rispondere con un elevato grado di specializzazione alle esigenze della clientela.

La capacità di strutturare un modello organizzativo favorisce una gestione più efficiente ed efficace delle attività, a prescindere dalla tipologia dei servizi erogati e dalla dimensione dello studio professionale.

Passaggio che potrà sembrare scontato, tuttavia, proprio in questa fase, spesso ci si dimentica di pianificare e innovare.

Innovazione, intesa non solo nell'ottica degli investimenti tecnologici ma anche e soprattutto in nuovi modelli di gestione delle risorse, che permettono di soddisfare e fidelizzare la clientela esistente e creare nuove relazioni.

[Continua a leggere qui](#)